

SPA IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA

Via Caprera, 5 – 25125 BRESCIA

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, per la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare

art. 53, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163 del 2006

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, decreto legislativo n. 163 del 2006

Ristrutturazione e riqualificazione funzionale del palazzetto EIB a Brescia

PARTE PRIMA

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

0. Premessa

Resta fermo che la presente procedura non è soggetta alla disciplina pubblica di scelta del contraente, pertanto il decreto legislativo n. 163 del 2006 e il d.P.R. n. 207 del 2010 sono applicabili esclusivamente negli stretti limiti delle singole disposizioni espressamente richiamate, in forza di autonoma scelta di autoregolamentazione assunta dalla SPA IMMOBILIARE FIERA. I concorrenti, nonché il successivo aggiudicatario, prendono atto di tale condizione e, con la partecipazione, la accettano senza riserve.

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le due buste interne di cui alla successiva lettera h), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara** all'indirizzo appositamente indicato al **punto I.1) del bando di gara** (presso la **Camera di Commercio di Brescia**, Via Einaudi, 23, 25121 – Brescia);
- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 15,30 e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, salvo il giorno di scadenza per la presentazione nel quale l'orario limite sono le ore 12,00; fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) il recapito tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- f) il plico dev'essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;

per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;

- g) le buste interne contenenti l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 3 (busta «**Offerta tecnica**») e l'offerta economica di cui al successivo Capo 4 (busta «**Offerta economica**»), devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera f);
- h) il plico deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione di cui al Capo 2, due buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«**Offerta tecnica**» e «**Offerta economica**».

2. Contenuto del plico esterno alla busta dell'offerta – Documentazione:

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
 - a.1) la situazione personale dell'offerente (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
 - a.3) il possesso dei requisiti relativi alla progettazione di cui al successivo Capo 2.4;
- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Banco di Brescia, Agenzia di via Trieste, 8, in Brescia, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante, oppure assegno circolare non trasferibile intestato a questa Stazione appaltante oppure ricevuta di avvenuto versamento, riportante il numero di CRO o il codice TRN, sul conto corrente di cui al codice IBAN IT73D035001121000000056900, presso la stessa banca, intestato alla medesima Stazione appaltante;
 - b.2) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
 - b.3) non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 40, comma 7 e all'articolo 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
 - c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata nella forma di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
- d) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera a);
- e) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto**: fermo restando il divieto di subappalto della categoria prevalente e della categoria scorporabile nella misura superiore al 30% (trenta per cento) ciascuna, una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo

n.163 del 2006, con la quale il concorrente indica quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;

- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:
- f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera f), punto f.2);
 - f.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1, e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui al successivo Capo 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
 - f.4) ai sensi dell'articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo orizzontale, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, indicazione delle categorie di lavori che ciascun operatore economico intende assumere; non è ammessa la partecipazione di imprese cooptate di cui dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - f.5) le disposizioni sui raggruppamenti temporanei si applicano, in quanto compatibili, alle reti di imprese di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotto dalla legge di conversione n. 122 del 20102;
- g) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane**:
- g.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- h) **è vietato il ricorso all'avvalimento** di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e agli articoli 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;
- i) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - i.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
 - i.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- l) dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti come segue:
- l.1) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso

- offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- l.2) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui al Capo 5, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto l.1); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante;
- m) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali presentati, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; l'assenza di tale dichiarazione non è causa di esclusione se è apposta a corredo dell'offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera d).
- n) **ai fini della acquisizione del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
- n.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- n.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- n.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- n.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

2.1. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 34, 38 e 39, del d.lgs. n. 163 del 2006)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
 - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci**: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche);
 - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);
- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati come segue:
- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo anche se in continuità aziendale, e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; non si applica l'articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
 - tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
 - i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi

comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:

--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);

--- i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;

- d) **limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria:** che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;
- e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;
- h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - l.1) è inferiore a 15;
 - l.2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - l.3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- n) che non risulta iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata cancellata o risale a più di un anno;
- o) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità

- giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
 - i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- p) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
- a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - b) se vi sono tali soggetti cessati:
 - l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
 - l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- 4) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
 - b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;
- 5) le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere prodotte anche dai progettisti di cui al Capo 2.4, lettere b) e c), in quanto compatibili e pertinenti in relazione alle singole condizioni, unitamente alle dichiarazioni di cui al Capo 2.4.1, lettera e).

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara.

(articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, art. 61, commi 3 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli 92, 107, 108 e 109, del d.P.R. n. 207 del 2010, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, come segue:

- a) attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 in classifica VI e obbligatoriamente nella categoria scorporabile OG11 secondo una delle seguenti opzioni:
 - a.1) in classifica IV;
 - a.2) in classifica III-bis ma con obbligo di indicare il subappalto della parte eccedente la propria

- qualificazione;
- b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37 commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
- b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in relazione alla parte di lavori e alle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;
- b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale (articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010) la quota di partecipazione non può essere superiore alla misura dei requisiti posseduti e la misura dei requisiti di cui al precedente punto b.1):
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
 - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo;
- b.3) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale (articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010) la misura dei requisiti di cui al precedente punto b.1):
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'importo della categoria prevalente;
 - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;
 - i requisiti non posseduti dalle mandanti nella categoria scorporabile devono essere posseduti dall'operatore economico mandatario o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente, con il limite di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b.4) ai sensi dell'articolo 37, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (orizzontale e verticale), le condizioni di cui al precedente punto b.2) sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti);
- b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono possedere i requisiti nella misura richiesta al concorrente singolo;
- c) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore IAF28, richiesta al **punto III.2.3), lettera c)**, del bando di gara, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). Ai sensi all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

2.3.1. Precisazioni in relazione ai requisiti di cui al precedente Capo 2.3.

- a) la dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);
- b) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
- c) **limitatamente agli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia**, ai quali non è richiesta l'attestazione SOA (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre alle norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono

dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207 del 2010, accertati con le modalità di cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza, come segue:

c.1) requisiti economico-finanziari:

- almeno una referenza bancaria;
- una cifra di affari in lavori, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei migliori 5 (cinque) anni degli ultimi 10 (dieci) anni realizzata, con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie per le quali concorre;
- se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

c.2) requisiti tecnico-organizzativi:

- presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- avvenuta esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie per le quali concorre, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta dal bando di gara per le medesime categorie; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- avvenuta esecuzione di lavori di un singolo lavoro, in ogni singola categoria per la quale concorre, di importo non inferiore al 40% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83;

c.3) resta ferma la necessità del possesso dei requisiti di cui al Capo 2.2 e al Capo 2.3, lettera c).

d) ai fini dell'articolo 79, comma 16, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30, come segue:

categoria	importo	incidenza sul totale degli impianti	uguale o maggiore del
OS3	232.000	10,4%	=> 10%
OS28	1.025.000	45,8%	=> 25%
OS30	980.000	43,8%	=> 25%
Totale (OG11)	2.237.000	100,00%	---

2.4. Requisiti per la progettazione, punto III.2.3), lettera d), del bando di gara.

Il concorrente deve disporre, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, di soggetti abilitati alla progettazione, con una delle seguenti modalità:

- a) un proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, annotato sull'attestazione SOA di cui al Capo 2.3, lettera a), (di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione»), per la **classifica non inferiore a quella massima richiesta al predetto Capo 2.3, lettera a)**;
- b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma, del quale il concorrente intende avvalersi;
- c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma.

2.4.1. Requisiti professionali e requisiti di ordine generale dei progettisti:

- a) il progettista di cui al precedente Capo 2.4 deve disporre e indicare nominativamente i seguenti soggetti (**persone fisiche**) che firmeranno il progetto definitivo ed esecutivo, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
 - a.1) un architetto o un ingegnere per la progettazione architettonica;
 - a.2) un ingegnere per la progettazione delle opere strutturali;
 - a.3) un ingegnere per la progettazione degli impianti;
 - a.4) un professionista antincendio;
 - a.5) un tecnico abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (**persona fisica**) di una o più d'una delle figure professionali di cui alla precedente lettera a), se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente;
- c) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (**persona fisica**) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) i progettisti di cui al precedente Capo 2.4 devono presentare le seguenti dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e all'assenza di cause di esclusione:
 - d.1) nel caso di staff tecnico ai sensi del precedente Capo 2.4, lettera a), l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 2.1, numero 2), lettera b);
 - d.2) nel caso di progettista indicato per la progettazione ai sensi del precedente Capo 2.4, lettera b), l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1, numero 2), lettera b) e numero 5);
 - d.3) nel caso di progettista associato come mandante in raggruppamento temporaneo con l'impresa ai sensi del precedente Capo 2.4, lettera c), l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1, numero 2), ad eccezione della lettera n), e numeri 3), 4) e 5);
 - d.4) se il progettista di cui ai precedenti punti d.2) o d.3) è una società di professionisti o una società di ingegneria, deve altresì presentare la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come indicato al precedente Capo 2.1, numero 1);
- e) in ogni caso, i soggetti di cui alla lettera a), che firmano il progetto, qualunque sia la forma di partecipazione, devono presentare le dichiarazioni di assenza delle seguenti cause di incompatibilità:
 - e.1) previste dall'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
 - e.2) previste dall'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività nell'ambito della redazione della progettazione posta a base di gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
- f) nei casi di cui al precedente Capo 2.4, lettera b) o lettera c), qualora il progetto definitivo ed esecutivo sia affidato a più progettisti, questi devono:
 - f.1) impegnarsi a costituire tra loro un apposito sub-raggruppamento temporaneo di progettisti, mediante conferimento di mandato irrevocabile al soggetto designato quale mandatario, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione di ciascuno al sub-raggruppamento e dall'indicazione dei servizi tecnici o della quota di servizi tecnici affidati ai componenti dello stesso sub-raggruppamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - f.2) prevedere e indicare la presenza al proprio interno di un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni, ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- g) nei casi di cui al precedente Capo 2.4, lettera b) o lettera c), qualora il progettista:
 - g.1) sia di un consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria, di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2009, quest'ultimo deve indicare le società consorziate che concorrono ai requisiti di cui al successivo Capo 2.4.2 non posseduti direttamente dal consorzio stabile, nonché le società consorziate che eseguiranno le prestazioni di progettazione;
 - g.2) sia una società tra professionisti o una società di ingegneria costituita dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415), ai sensi dell'articolo 253, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per un periodo di tre anni dalla costituzione può documentare il possesso dei requisiti di cui al successivo Capo 2.4.2, anche con riferimento ai

requisiti dei soci delle società, se si tratta di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente, se si tratta di società di capitali.

2.4.2. Requisiti di ordine speciale dei progettisti: punto III.2.3) del bando di gara.

Qualunque sia il modello organizzativo adottato per l'individuazione dei progettisti, tra quelli di cui al precedente Capo 2.4, lettere a), b) o c), i requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono essere posseduti dal progettista nelle seguenti misure:

- **quanto alla lettera a)**: fatturato in servizi tecnici di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010; il requisito è omesso in applicazione dell'articolo 41, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) quanto alla lettera b): servizi tecnici di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei limiti indicati di seguito, svolti negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del bando di gara, per un importo dei lavori non inferiore a 1 volta l'importo dei lavori da progettare, **distintamente per ciascuno dei lavori corrispondenti alle individuazioni di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. n. 143 del 2013**, come segue:

decennio di riferimento: dal <input type="text" value="30/06/2004"/> al <input type="text" value="30/06/2014"/>					
ID opere	Classe e categ.	Grado complessità	Declaratoria sintetica	Importo lavori da progettare	Requisito minimo: Importo dei lavori
E.20	I/c	0,95	Interventi su edifici e manufatti esistenti	4.255.000,00	4.255.000,00
S.03	I/g	0,95	Strutture in cemento armato Verifiche strutturali relative	1.995.000,00	1.995.000,00
IA.01	III/a	0,75	Impianti idrico-sanitari	232.000,00	232.000,00
IA.02	III/b	0,85	Impianti di riscaldamento	1.025.000,00	1.025.000,00
IA.03	III/c	1,15	Impianti elettrici	980.000,00	980.000,00

Per «ID Opere» si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. n. 143 del 2013; per «Classe e categ.» si intende la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie) di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nella predetta tavola Z-1; per «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola in corrispondenza del relativo «ID Opere».

Il concorrente **deve allegare una distinta** dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell'ubicazione, del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto b.1), del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» e della classe e categoria pertinenti e dell'importo dei lavori (**distintamente per ciascun «ID Opere»**); la distinta deve essere sottoscritta dal progettista con le stesse modalità previste per le dichiarazioni. A tale scopo:

b.1) ai sensi dell'articolo 8 del d.m. n. 143 del 2013 ai fini del requisito sono valutabili esclusivamente i lavori individuati come segue:

- per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, in applicazione del comma 1, lavori delle categorie di cui alla parte alfabetica della sigla alfanumerica nella colonna «ID Opere», aventi un grado di complessità «G» non inferiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata al predetto decreto;
- per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, in applicazione del comma 2, lavori delle classi e categorie (o delle sole classi in assenza di categorie) di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nella predetta tavola Z-1;

b.2) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:

- progettazione definitiva;
- progettazione esecutiva;

- b.3) un lavoro non può essere computato più di una volta anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi di cui al precedente punto b.2); l'importo dei lavori ai fini del requisito di cui alla presente lettera b), possono concorrere anche i lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla successiva lettera c);
- b.4) in caso di raggruppamento temporaneo un lavoro non può essere computato più di una volta, anche qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento;
- b.5) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
- b.6) l'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato;
 - quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
 - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il lavoro è in corso;
 - quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
 - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
 - gli importi di cui al secondo e terzo trattino possono essere incrementati delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- b.7) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un capannone industriale (dal mese/trimestre di ultimazione del servizio all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); ai fini dell'individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi, si applica l'articolo 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010; il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo lavoro, a cura del candidato; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati;
- c) quanto alla lettera c):** servizi tecnici di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 207 del 2010 (cosiddetti "servizi di punta"), svolti negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del bando di gara, per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,80 volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, **distintamente per ciascuno dei lavori corrispondenti alle individuazioni di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. n. 143 del 2013**, come segue:

decennio di riferimento: dal <input type="text" value="30/06/2004"/> al <input type="text" value="30/06/2014"/>					
ID opere	Classe e categ.	Grado complessità	Declaratoria sintetica	Importo lavori da progettare	Requisito minimo: Importo dei lavori
E.20	I/c	0,95	Interventi su edifici e manufatti esistenti	4.255.000,00	3.404.000,00
S.03	I/g	0,95	Strutture in cemento armato Verifiche strutturali relative	1.995.000,00	1.596.000,00
IA.01	III/a	0,75	Impianti idrico-sanitari	232.000,00	185.600,00
IA.02	III/b	0,85	Impianti di riscaldamento	1.025.000,00	820.000,00
IA.03	III/c	1,15	Impianti elettrici	980.000,00	784.000,00

Il concorrente deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" con l'indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla precedente lettera b) (**distintamente per ciascun «ID Opere»**); tale dichiarazione può essere sostituita dalla individuazione inequivocabile dei lavori o delle coppie di lavori di cui al presente requisito, nella medesima distinta di cui alla precedente lettera b). Si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera b); gli importi dei lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla presente lettera c) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera b);

- **quanto alla lettera d)**: personale tecnico medio annuo utilizzato nei **migliori 3 (tre) anni tra gli ultimi 5 (cinque) anni** antecedenti alla data del bando di gara, non inferiore a due volte il numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare, individuato al **punto III.2.3), lettera d), punto d.3), del bando di gara**:

quinquennio di riferimento: dal	30/06/2009	30/06/2014	
Numero personale tecnico necessario all'espletamento dei servizi:	5	Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico:	10

Ai fini del presente requisito:

d.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:

- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti "studi associati");
- i soci in caso di società di persone e i soci professionisti attivi in caso di società di capitali o di società cooperative;
- i dipendenti a tempo pieno e, in relazione alla percentuale di attività rispetto al tempo pieno, i dipendenti a tempo ridotto o parziale;
- i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino i progetti o facciano parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti del progettista una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), del decreto legislativo n. 276 del 2003, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base almeno annua, solo se con contratti stipulati prima del 24 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come parzialmente annullato dalla Corte Costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;

d.2) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:

- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno dei periodi utili costituiti dai tre anni utili;
- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3.

d.3) se il progettista è lo staff tecnico dell'impresa (o gli staff tecnici delle imprese raggruppate o consorziate) al requisito del personale tecnico utilizzato possono concorrere, oltre ai componenti del predetto staff tecnico, anche i soggetti con qualifica e compiti di natura tecnica, i cui rapporti con l'impresa sono riconducibili alle tipologie di cui al precedente punto d.1).

3. Contenuto della prima busta interna «Offerta tecnica» (Peso 60).

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, costituita dalla **progettazione definitiva**, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'interno della quale sono individuati i seguenti elementi di valutazione, riportati al **Punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4 e 5, del bando di gara**, nei limiti e alle condizioni del presente Capo.

a) gli elementi di valutazione sono i seguenti:

n.	sub.	elementi/sub-elementi	sub-pesi	pesi
1		Pregio tecnico:		14
		<i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</i>	<i>di cui:</i>	
	1.01	Prestazioni strutturali antisismiche:	5	
	1.02	Prestazioni energetiche:	5	
	1.03	Prestazioni acustiche:	2	
	1.04	Impatto ambientale:	2	
2		Pregio architettonico:		25
		<i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</i>	<i>di cui:</i>	
	2.01	Caratterizzazione estetica dello spazio interno dell'arena centrale:	7	
	2.02	Caratterizzazione esterna dell'edificio:	11	
	2.03	Corredo ambientale e scenografico e di mitigazione:	7	
3		Pregio funzionale:		10
		<i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</i>	<i>di cui:</i>	
	3.01	Prestazioni sportive:	5	
	3.02	Funzionalità per pubblico spettacolo:	5	
4		Facilità di manutenzione:		8
		<i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</i>	<i>di cui:</i>	
	4.01	Sistema di smaltimento delle acque meteoriche:	2	
	4.02	Ciclo di vita utile dei materiali impiegati e degli impianti:	3	
	4.03	Misure di agevolazione e facilitazione della manutenzione degli impianti:	3	
5		Organizzazione del cantiere:		3

b) il progetto definitivo da presentare nell'offerta tecnica, redatto sulla base del progetto preliminare e dei relativi allegati, compreso il Capitolato prestazionale, posti a base di gara, nei limiti di cui alla **Parte VI), lettera s), del bando di gara:**

b.1) deve essere redatto in modo adeguato e idoneo all'ottenimento dei seguenti atti di assenso:

- parere di conformità in materia di prevenzione incendi ex art. 3 del d.P.R. n. 151 del 2011;
- parere igienico sanitario di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'articolo 57, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 33 del 2009;
- permesso di costruire o altro atto analogo di natura edilizia urbanistica;
- parere CONI;
- assenso delle Aziende e Società erogatrici di servizi pubblici a rete;
- verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) con riferimento al d.P.R. n. 207 del 2010 il progetto definitivo deve essere redatto:

c.1) obbligatoriamente completo dei seguenti atti, documenti ed elaborati;

- relazione generale di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) (limitatamente alle strutture e alle interferenze), d), e), ed i) (limitatamente ai criteri e agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo);
- relazioni tecniche e specialistiche di cui all'articolo 26, comma 1, escluse le lettere a) ed e);
- elaborati grafici di cui all'articolo 28, comma 2, nelle scale adeguate, redatti nel rispetto delle condizioni di cui allo stesso articolo 28, comma 4;
- calcoli delle strutture e degli impianti di cui all'articolo 29;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici di cui all'articolo 30;
- computo metrico (**non estimativo**), **tassativamente senza l'indicazione dei prezzi unitari né degli importi economici parziali o totali**, che riporti solo le descrizioni dettagliate delle singole voci (lavorazioni e forniture), le relative unità di misura elementari e le quantità delle singole lavorazioni ricavate da computi di quantità parziali, **con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici del progetto definitivo**; l'indicazione dei prezzi unitari o degli importi economici comporta l'esclusione dell'offerta;
- piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 24, comma 3, redatto ai sensi dell'articolo

- 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per il quale i costi sono predeterminati ai sensi del **punto II.2.1), numero 2), del bando di gara**; il cronoprogramma integrante il piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del punto 2.3.1 dell'Allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, prende in considerazione esclusivamente le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010, individuato al punto successivo;
- cronoprogramma delle lavorazioni di cui all'articolo 40, comma 1 composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei tempi e dell'incidenza **percentuale** dei costi, questi ultimi **tassativamente su base 100, quindi senza l'indicazione dei loro valori assoluti; l'indicazione in valore assoluto dei costi, comporta l'esclusione dell'offerta** essendo idonea ad anticipare l'offerta economica;
- c.2) omettendo i seguenti atti, documenti ed elaborati, la cui allegazione all'interno della busta della **«Offerta tecnica»** comporta l'esclusione:
- l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo e il quadro economico di cui all'articolo 32; per quanto riguarda il computo metrico estimativo di cui al predetto articolo 32, si rinvia al successivo Capo 4.3;
 - quelli elencati agli articoli da 24 a 32, non specificatamente previsti al precedente punto c.1);
- d) il progetto definitivo da presentare nell'offerta tecnica **deve essere corredato**, per quanto non desumibile dalla documentazione progettuale, da una relazione, che illustri separatamente e ordinatamente (per capitoli distinti) gli elementi di valutazione di cui alla precedente lettera a), suddivisi in sub-elementi ove previsto, anche con rinvio alla documentazione costituente il progetto definitivo offerto; tale relazione deve essere composta preferibilmente da non più di 30 (trenta) facciate in formato A4, con non più di 40 (quaranta) righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; non sono computati nelle pagine le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegati alla relazione;
- e) note in merito alle formalità della documentazione:
- e.1) le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente e dal progettista su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
 - e.2) gli elaborati grafici devono essere preferibilmente di dimensioni non superiori al formato ISO A1 e devono essere sottoscritti dal concorrente e dal progettista;
 - e.3) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta con le modalità di cui ai precedenti punti e.1) ed e.2), da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - e.4) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 24, comma 3, redatto ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, deve essere sottoscritto, oltre che dai soggetti di cui alla precedente lettera e), anche dal professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f) dall'offerta tecnica **non deve risultare, a pena di esclusione** alcun elemento idoneo a rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- g) l'offerta tecnica:
- g.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
 - g.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - g.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni siano lasciata alla Stazione appaltante;
- h) l'offerta tecnica dovrà tener conto della disciplina di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettere e) ed f).

4. Contenuto della seconda busta interna - «Offerta economica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, nonché la documentazione di cui al successivo Capo 4.3, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel seguito.

4.1. Offerta di prezzo (Peso 40).

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi del precedente Capo 2, numero 1) ed è redatta separatamente:
 - a.1) sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al **punto II.2.1), numero 1), del bando di gara**, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera e);
 - a.2) sul corrispettivo per la progettazione definitiva di cui al **punto II.2.1), numero 3), sub. 3.a), del bando di gara**, mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul relativo importo;
 - a.3) sul corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui al **punto II.2.1), numero 3), sub. 3.b), del bando di gara**, mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul relativo importo;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- d) ai sensi dell'articolo 118, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, in calce all'offerta il concorrente deve dichiarare, a pena di inammissibilità, di aver tenuto conto delle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali presentati, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale dichiarazione non è necessaria se già presentata insieme alla documentazione ai sensi del Capo 2, lettera m);
- e) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori:
 - e.1) si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori di cui al **punto II.2.1), numero 1), del bando di gara**; non è richiesta l'indicazione dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente di cui all'articolo 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - e.2) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al **punto II.2.1), numero 2), del bando di gara**;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - f.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
 - f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso Capo 2.

4.2. Offerta di tempo.

Non è richiesta offerta di riduzione sul tempo di esecuzione dei lavori.

4.3. Altre condizioni per la presentazione della «Offerta economica»:

- a) nella busta dell'offerta economica deve essere inserito il **computo metrico estimativo** redatto ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, redatto come segue:
 - numero d'ordine e un codice univoco di riferimento di ciascuna singola lavorazione;
 - descrizione della voce di lavorazione o fornitura, anche in forma sintetica, purché riconducibile inequivocabilmente alla corrispondente voce del computo metrico;
 - per ciascuna voce di lavorazione, l'unità di misura, le quantità delle singole lavorazioni, il prezzo unitario offerto, l'importo di ciascuna voce di lavorazione (costituito dal prodotto della quantità per

- il prezzo unitario) e l'importo complessivo offerto;
- il tutto in coerenza logica e conformità con il computo metrico integrante il progetto definitivo di cui al Capo 3, lettera c), sub. c.1);
- b) nella busta dell'offerta economica deve essere inoltre inserito **un quadro, in forma di tabella**, che definisce la ripartizione in aggregazioni di categorie di lavorazioni omogenee ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 8 e 9, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010, eventualmente ripartite in sottocategorie, con le relative incidenze percentuali;
- c) la documentazione di cui alle lettere a) e b) deve essere sottoscritta con le stesse modalità dell'offerta economica di cui al precedente Capo 4.1, lettera a); in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti deve essere sottoscritto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- d) in ogni caso, ai fini dell'aggiudicazione e del contratto, in caso di mancata corrispondenza tra l'importo totale offerto risultante dal computo metrico estimativo e il ribasso percentuale di cui al Capo 4.1, lettera e), prevale quest'ultimo;
- e) al computo metrico estimativo si applica la disciplina di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettere g) e h).

5. Sopralluogo assistito in sito

Fermo restando quanto previsto dal Capo 2, lettera l), sub. l.1), stante la particolarità dell'intervento in relazione alle condizioni di intervento su struttura esistente, **sono obbligatori** la visita di sopralluogo da parte del concorrente, ai sensi del **punto VI.3), lettera l), del bando di gara**, e del precedente Capo 2, lettera l), sub. l.2), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:
 - dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A.;
 - da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
 - da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile di commessa, con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera a), la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile di commessa comunica al richiedente, con le modalità e nei termini di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera b), la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo per conto del consorzio partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione, fatto salvo l'eventuale accertamento delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) la sola presa visione si ha per assoluta in caso di acquisto degli atti progettuali ai sensi del **punto IV.3.3), del bando di gara**, ovvero della loro acquisizione con una delle modalità di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera e); resta fermo l'obbligo di sopralluogo assistito;
- g) sarà possibile effettuare il sopralluogo assistito, previa prenotazione al punto di contatto di cui al **punto I.1 del bando di gara**, nei giorni **30 luglio 2014, 28 agosto 2014 e 10 settembre 2014 alle ore 10,00**;
- h) solo in caso di impossibilità ad effettuare il sopralluogo nelle date fissate, sarà possibile fissare un appuntamento in altra data al punto di contatto di cui al **punto I.1) del bando di gara**.

6. Cause di esclusione in fase di ammissione:

Non si applicano l'articolo 38, comma 2-bis e l'articolo 46, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come introdotti dall'art. 39 del decreto-legge n. 90 del 2014.

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d'invio:
- a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
 - a.2) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:
- b.1) il cui plico d'invio non contiene la busta interna della **«Offerta tecnica»** o la busta interna della **«Offerta economica»** oppure la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
 - b.2) la cui busta interna della **«Offerta tecnica»** oppure della **«Offerta economica»** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - b.3) che hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.4) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
 - b.5) che non hanno dichiarato di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali e di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, prescritto dall'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - b.6) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto al precedente Capo 2, lettera l), punto l.2), oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso da quelli ammessi al Capo 5, lettera a);
- c) sono altresì esclusi prima dell'apertura della busta interna, gli offerenti:
- c.1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara; oppure che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erranee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; per gli operatori nazionali l'esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al Capo 2.1, numero 1), purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla consultazione d'ufficio dei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio;
 - c.2) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
 - c.3) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure che non hanno dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c.4) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese:
- non hanno prodotto l'atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Capo 2, lettera f), punto f.1), oppure l'atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 4.1, lettera f), punto f.2);
 - hanno ommesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale oppure non hanno indicato le categorie di lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, per le partecipazioni di tipo verticale;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- c.5) che, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- c.6) che non hanno presentato la dichiarazione sulla congruità delle quantità e dei prezzi di cui al Capo 2, lettera m), ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, salvo che tale dichiarazione risulti unita all'offerta ai sensi del Capo 4.1, lettera d);
- d) sono comunque esclusi gli offerenti:
- d.1) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - d.2) la cui documentazione è in contrasto con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi Capi 3 e 4 e con le seguenti precisazioni:

- a) l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b);
- b) **offerte anormalmente basse**: sono considerate anormalmente basse le offerte:
 - b.1) che, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 4.1, «Offerta di prezzo» pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 48 su 100);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 32 su 100);
 - b.2) che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, appaiono anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) l'elemento prezzo di cui al **punto IV.2.1), numero 6, del bando di gara**, è costituito dalla media ponderata tra:
 - c.1) il ribasso percentuale per l'esecuzione dei lavori, applicato con le modalità, alle condizioni e con i limiti previsti alla Parte prima, Capo 4.1, lettera e), qui richiamati espressamente, offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 118 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - c.2) il ribasso percentuale sull'importo corrispettivo per la progettazione definitiva di cui al **punto II.2.1), numero 3), sub. 3.a), del bando di gara**;
 - c.3) il ribasso percentuale sull'importo corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui al **punto II.2.1), numero 3), sub. 3.b), del bando di gara**;
- d) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso o di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini:

- a) provvede a verificare:
 - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «**Offerta tecnica**», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi;
 - a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «**Offerta economica**», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
 - b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto

legislativo n. 163 del 2006;

- b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, e dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
- c) fermo restando quanto previsto al Capo 1, lettera d), provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede direttamente all'apertura delle offerte ai sensi della successiva lettera f), senza soluzione di continuità;
- d) non trova applicazione la procedura di sorteggio e comprova di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;
- f) il soggetto che presiede il seggio di gara:
 - f.1) fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura della **«Offerta tecnica»**, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo;
 - f.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della **«Offerta tecnica»** e della **«Offerta economica»** nella stanza la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
 - f.3) da atto che le operazioni di cui apertura di cui al precedente punto f.1) saranno effettuate dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in seduta pubblica, al solo fine di constatarne la presenza e la regolarità formale, senza alcun esame di merito o altra valutazione della stessa; successivamente la Commissione giudicatrice procederà in seduta riservata all'esame di merito delle offerte tecniche;
- g) in deroga all'obbligo di pubblicità della seduta, può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter);
- h) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata, provvede ai sensi della precedente lettera f), punto f.1).

3. Apertura della busta interna «Offerta tecnica», valutazione e formazione graduatoria provvisoria.

3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica».

La Commissione giudicatrice:

- a) in una seduta aperta agli offerenti, della quale è stata data notizia agli stessi offerenti ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.1), con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 1, lettera g), procede all'apertura delle buste interne **«Offerta tecnica»**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli o altri elementi identificativi, siglando o facendo siglare ad un componente della Commissione la relativa documentazione; quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei alla Commissione giudicatrice ad allontanarsi dal locale;
- b) in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della **«Offerta tecnica»**, all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivo Capo 3.2;
- c) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto.

3.2. Valutazione dell'Offerta tecnica.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene come segue:

a) distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, 5, del bando di gara**, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta della «**Offerta tecnica**» di cui alla Parte Prima, Capo 3. Nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'offerta tecnica:

a.1) Pregio tecnico, di cui al punto IV.2.1), numero 1, del bando di gara e alla Parte prima, Capo 3, numero 1):

- 1.01 Prestazioni strutturali antisismiche: verranno premiate le proposte che offrano il maggior incremento della vita nominale della struttura (V_n min 50 anni) ed eventualmente il passaggio dalla classe d'uso III alla classe d'uso IV; verranno inoltre premiate le proposte che presentino il miglior livello di integrazione fra nuovi elementi e struttura esistente;
- 1.02 Prestazioni energetiche: verranno premiate le proposte che offrano il passaggio dalla classe energetica B alla classe energetica A e, in subordine, le soluzioni tecnologiche puntuali sull'involucro edilizio e sugli impianti che consentano il maggior risparmio energetico;
- 1.03 Prestazioni acustiche: verranno premiate le proposte che globalmente offrano i migliori requisiti acustici sia passivi sia attivi;
- 1.04 Impatto ambientale: verranno premiate le proposte che prevedano la minor volumetria di scavo e le soluzioni che propongano il massimo grado di riciclo dei materiali derivanti dalle demolizioni.

a.2) Pregio architettonico, di cui al punto IV.2.1), numero 2, del bando di gara e alla Parte prima, Capo 3, numero 2):

- 2.01 Caratterizzazione estetica dello spazio interno del volume dell'arena centrale: verranno premiate le proposte che propongano soluzioni in grado di realizzare il miglior impatto scenografico dell'arena centrale, con particolare riguardo alla soluzione distributiva delle tribune e al livello di integrazione tra impianti e struttura di copertura;
- 2.02 Caratterizzazione esterna dell'edificio: verranno premiate le proposte alternative alle scelte del progetto preliminare che offrano la miglior caratterizzazione estetica e architettonica nel complesso, tenendo conto della configurazione delle masse e delle facciate, la più gradevole armonia che costituisca un segno urbano significativo, in relazione alla collocazione e al contesto, la leggibilità delle facciate e dei profili;
- 2.03 Corredo ambientale e scenografico e di mitigazione: le più gradevoli soluzioni di illuminazione esterna, di colori percepibili, le più efficaci misure di mitigazione di particolari o elementi costruttivi che per ragioni tecniche siano inevitabilmente non pienamente coerenti con il contesto;

a.3) Pregio funzionale, di cui al punto IV.2.1), numero 3, del bando di gara e alla Parte prima, Capo 3, numero 3):

- 3.01 Prestazioni sportive: verranno premiate le soluzioni che consentano la pratica del maggior numero di discipline sportive oltre a quelle previste nel progetto preliminare e che garantiscano il miglior livello di visibilità per gli spettatori;
- 3.02 Funzionalità per pubblico spettacolo: verranno premiate le proposte che prevedano il maggior numero di approntamenti specifici per eventi di spettacolo.

a.4) Facilità di manutenzione, di cui al punto IV.2.1), numero 4, del bando di gara e alla Parte prima, Capo 3, numero 4):

- 4.01 Sistema di smaltimento delle acque meteoriche: verranno premiate le soluzioni strutturali che comporteranno il miglior sistema di allontanamento delle acque meteoriche dalla copertura;
- 4.02 Ciclo di vita utile dei materiali impiegati e degli impianti: verranno premiate le soluzioni che proporranno materiali ed impianti con durabilità maggiore e con più elevato ciclo di vita utile;
- 4.03 Misure di agevolazione e facilitazione delle attività di manutenzione degli impianti: verranno premiate le soluzioni che offriranno la maggior efficienza della manutenzione in proporzione inversa alle difficoltà di accesso e sostituzione e tenendo conto degli intervalli tra gli interventi periodici.

- a.5) **Organizzazione del cantiere, di cui al punto IV.2.1), numero 5, del bando di gara e alla Parte prima, Capo 3, numero 5):** misure di sicurezza adottate per l'incolumità dei lavoratori: verranno premiate le proposte che prevedano le migliori tecniche e tecnologie atte a minimizzare e mitigare i rischi relativi alla sicurezza durante la realizzazione dell'intervento con particolare riferimento alle lavorazioni di carattere strutturale che possono comportare i maggiori rischi (scavi e lavori in quota), più efficaci e performanti rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente;
- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) l'attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera a), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- d) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

- e) è attribuito il coefficiente "zero" con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi al sub-elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale);
- f) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto alla Parte prima, Capo 3, lettera a);
- g) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento.

3.3. Formazione della graduatoria relativa all'Offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell'offerta tecnica moltiplicando il relativo coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), per il peso (ponderazione) previsto al **punto IV.2.1), del bando di gara** in corrispondenza dell'elemento medesimo;

- b) all'assegnazione del punteggio a ciascuna delle offerte tecniche, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi ai sensi della precedente lettera a), formulando una graduatoria provvisoria delle offerte tecniche;
- c) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta offerta tecnica (nel caso 55), è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica (nel caso 55) all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica; i punteggi in graduatoria sono adeguati di conseguenza, pur nell'invarianza dell'ordine di classifica delle offerte;
- d) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegate al verbale;
- e) non sono ammesse le offerte tecniche che, dopo l'eventuale riparametrazione di cui alla lettera c), non ottengono il punteggio minimo del 60% (sessanta per cento) previsto per l'intera offerta tecnica (**nel caso almeno 36 su 60**); in tal caso la busta della «**Offerta economica**» di cui al successivo Capo 4 non viene aperta.

4. Apertura della busta interna «Offerta economica», valutazione e formazione graduatoria finale.

4.1. Apertura della busta interna «Offerta economica».

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.3, lettera d), relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne della «**Offerta economica**» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun concorrente; ai soli fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione, il ribasso è costituito dal ribasso medio ponderale tra il ribasso offerto per l'esecuzione dei lavori e il ribasso offerto sul corrispettivo per la progettazione esecutiva, applicando la formula:

$$R = (RL \times 8.274.625,90 + RPD \times 210.747,65 + RPE \times 188.310,71) / 8.673.684,26$$
 dove:
 - R** è il ribasso medio ponderale, utilizzato ai soli fini della formazione della graduatoria,
 - RL** è il ribasso sui lavori di cui al Capo 1, lettera c), sub. c.1),
 - RPD** è il ribasso sul corrispettivo per la progettazione definitiva di cui al Capo 1, lettera c), sub. c.2),
 - RPE** è il ribasso sul corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui al Capo 1, lettera c), sub. c.3), accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi della Parte prima, Capo 4.1, lettera e), sub. e.1);
- d) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura;
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo Capo 6.

4.2. Valutazione dell'Offerta economica.

La valutazione dell'offerta economica di cui al **punto IV.2.1), numero 6, del bando di gara**, in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta della «**Offerta economica**»), avviene attribuendo un coefficiente, al ribasso percentuale sul prezzo di cui alla precedente Parte Prima, Capo 4.1, con le precisazioni di cui al

precedente Capo 1, lettera d), come segue:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$V(a)_i = R_i / R_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
R_i	è il ribasso dell'offerta in esame;
R_{max}	è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

4.3. Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e formazione della graduatoria finale.

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) alla somma del punteggio già assegnato all'offerta tecnica di cui al precedente Capo 3.3 con il punteggio dell'offerta economica di cui al precedente Capo 4.2, per ciascun offerente;
- b) alla formazione della graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- d) se ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), la Commissione giudicatrice:
 - d.1) sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo;
 - d.2) nello stesso caso archivia in luogo protetto le buste interne della «**Offerta tecnica**» e della «**Offerta economica**» nella stanza la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del Responsabile di commessa;
 - d.3) rimette gli atti al Responsabile di commessa al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi del successivo Capo 10;
- e) se non ricorrono le condizioni di cui alla precedente Capo 1, lettera b), proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta;
- f) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, dispone l'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- g) dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

5. Verbale di gara e commissione giudicatrice:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate, comprese le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- c) il soggetto che presiede la seduta annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
- d) l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 10 avviene in seduta riservata e se concluso con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni;
- e) alla Commissione giudicatrice si applica l'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, esclusivamente in relazione ai commi 2, 4, 5, 7 e 10.

6. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta tecnica**», le offerte:
 - a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
 - a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni

- legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- a.4) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
 - a.5) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;
 - a.6) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - a.7) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta economica**», le offerte:
- b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere;
 - b.3) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
 - b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.2);
 - b.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente Capo 4.1, lettera e);
 - b.7) che non riportano la dichiarazione di presa d'atto dell'ininfluenza delle quantità e dei prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, salvo che tale dichiarazione risulti già presentata unitamente alla documentazione di cui alla Parte prima, Capo 2, lettera m);
- c) sono comunque escluse le offerte:
- c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 - c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - c.3) la cui documentazione è in contrasto con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

7. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
- b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011;

- c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) fermo restando quanto previsto al successivo Capo 9, in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento, con riferimento al progetto definitivo offerto dall'aggiudicatario, alla verifica positiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché alla successiva approvazione dello stesso progetto definitivo da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, approvata ai sensi della lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato prestazionale; i vincoli negoziali di natura economica, con riferimento all'importo contrattuale, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo l'approvazione di cui alla lettera e);
- g) la verifica e l'approvazione di cui alla lettera e) si estendono anche al merito del computo metrico estimativo presentato, in relazione alla completezza delle voci delle singole lavorazioni e alla congruità delle quantità delle voci stesse, adeguandole, se del caso, a quanto rilevabile dagli elaborati progettuali. In caso di aggiunta di una o più voci di lavorazioni, ritenute mancanti, queste sono valutate utilizzando nuovi prezzi unitari determinati in analogia alle modalità di cui all'articolo 163, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, integrando in tal modo lo stesso computo metrico estimativo;
- h) in virtù del principio di prevalenza di cui alla Parte prima, Capo 4.3, lettera f), in caso di discordanza fra il prezzo complessivo dei lavori risultante dal computo metrico estimativo di cui alla lettera g) e l'importo dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. Tali prezzi unitari, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali, ai fini della preventivazione e contabilizzazione di eventuali lavori complementari o di eventuali varianti, ricorrendone le condizioni;
- i) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con una delle forme previste dall'ordinamento; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
 - a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;

- a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.6) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
- c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, se il

consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

- c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;
- f) in applicazione dell'articolo 168, commi 2 e seguenti, la progettazione esecutiva, quale obbligazione contrattuale dell'aggiudicatario, dovrà essere completa di elenco prezzi unitari e computo metrico estimativo, in coerenza con il progetto definitivo oggetto del contratto.

9. Condizioni essenziali che regolano la gara e l'eventuale aggiudicazione.

9.1. Relazioni giuridiche tra il Lotto n. 1 e il Lotto n. 2.

In attuazione del **punto II.2.2) del bando di gara**: la Stazione appaltante si riserva di affidare all'aggiudicatario del Lotto n. 1 anche l'esecuzione del Lotto n. 2, mediante l'esercizio, a proprio insindacabile giudizio, di apposita opzione, alle seguenti condizioni:

- a) l'appaltatore è vincolato sin dall'origine all'esecuzione del Lotto 2, alle condizioni risultanti dalla propria offerta in gara, impegnandosi mediante promessa irrevocabile e obbligo unilaterale anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile;
- b) tale impegno è sottoscritto unitamente al contratto del Lotto n. 1 e garantito dalla cauzione provvisoria, ridotta in proporzione all'importo del Lotto n. 2 e la cui efficacia deve essere estesa fino al termine di cui alla lettera c);
- c) l'esercizio dell'opzione deve avvenire entro il termine previsto a tale scopo dal bando di gara, decorrente dalla data della stipula del contratto del Lotto n. 1; trascorso tale termine l'impegno di cui alla lettera b) cessa qualunque efficacia e l'appaltatore è liberato da ogni obbligazione in relazione al predetto Lotto n. 2; trascorso il termine per l'esercizio dell'opzione l'impegno si tramuta in mera facoltà per cui l'appaltatore può, se richiesto, convenire alla stipula del contratto del Lotto n. 2, ferme restando le condizioni dell'offerta originaria;
- d) in ogni caso le Parti possono, di comune accordo, prolungare l'efficacia dell'impegno;
- e) in caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine previsto la Stazione appaltante può rinunciare all'esecuzione del Lotto n. 2 oppure affidarne l'esecuzione a terzi; l'appaltatore non può vantare diritti, preferenze o prelazioni in caso di affidamento a terzi del predetto Lotto n. 2.
- f) in tutti i casi di cui alla lettera e), nulla è dovuto all'appaltatore medesimo ad alcun titolo in relazione al predetto Lotto n. 2);
- g) l'opzione può essere esercitata dalla Stazione appaltante o da terzi aventi causa della medesima, indicati a tale scopo, che possono sottoscrivere il contratto d'appalto del Lotto n. 2 in luogo della Stazione appaltante, senza che l'aggiudicatario possa recedere dall'impegno di cui alle lettere a) e b).

9.2. Facoltà concesse alla Stazione appaltante.

In attuazione del **punto III.1.4) del bando di gara**:

- a) l'esecuzione delle opere da appaltare è possibile solo dopo idonea modifica dell'attuale convenzione urbanistica e l'ottenimento degli atti di assenso previsti dalle norme urbanistico-edilizie; pertanto l'efficacia dell'aggiudicazione e la stipula dell'eventuale contratto relativo al Lotto n. 1 sono subordinati al verificarsi della stipula della convenzione urbanistica che preveda l'intervento oggetto del presente bando e l'ottenimento dei predetti atti di assenso;
- b) indipendentemente da quanto previsto alla lettera a), trova applicazione l'art. 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) in ogni caso la Stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, differire,

interrompere o revocare, in ogni momento la procedura, fino alla stipula del contratto d'appalto;

d) in caso di mancato verificarsi delle condizioni di cui alla lettera a) o in caso di ricorso alle facoltà di cui alle lettere b) e c), nulla è dovuto ai concorrenti e all'aggiudicatario, per rimborso spese, indennizzo di qualunque genere, danno emergente o a qualsiasi altro titolo.

10. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse: quando ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

10.1. Modalità di verifica delle giustificazioni:

La verifica avviene, in seduta riservata:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 10.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

10.2. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare, anche con riferimento al progetto definitivo integrante l'offerta tecnica presentata:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
- b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **punto II.2.1), numero 2), del bando di gara**, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
 - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale, anche con riferimento ai singoli prezzi offerti o alle singole quantità determinate dal concorrente in sede di offerta;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
 - d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere:
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua,

- sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.7) utile d'impresa;
 - d.8) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte prima, Capo 3, come presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
- a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari; la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa altresì ai relativi progettisti.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.3) del bando di gara**, al Responsabile di commessa di cui al **punto VI.3), lettera q), dello stesso bando di gara**, ai seguenti recapiti:

Telefono:	+390303463450	Telefono:		Telefax:	+390303463449
e-mail ordinaria:	ufficiotecnico@fieradibrescia.it				
e-mail certificata (PEC):	ufficiotecnicofieradibrescia@legalmail.it				

all'indirizzo di cui alla Parte prima, Capo 1, lettera a);

- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 6 (sei) giorni feriali;
- d) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet: <http://www.fieradibrescia.it>;
- e) l'intera documentazione progettuale è accessibile disponibile sul sito internet: <http://www.fieradibrescia.it> dal quale può essere scaricata liberamente.

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, la Stazione appaltante ha la facoltà di procedere come segue:
 - sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni già offerte dall'aggiudicatario originario;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario in applicazione analogica degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro di Brescia, con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
 - d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Spa Immobiliare Fiera di Brescia nella persona del geom. Giorgio Bassi;
 - d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
 - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
 - f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
 - f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione

dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

Lì 22 luglio 2014

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sig. Carlo Massoletti

Allegati: modelli per la partecipazione

A - Dichiarazioni cumulative del concorrente;

B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006)

B.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

B.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

C - Dichiarazione cumulativa del consorziato;

D - Dichiarazioni cumulative dei progettisti (art. 53, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006):

D.1 - Dichiarazione del progettista esterno (professionista individuale o associazione professionale);

D.2 - Dichiarazione del progettista esterno (società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili);

D.3 - Dichiarazione del progettista interno (staff tecnico dell'impresa);

D.A - Distinta dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici;

E - Modello di offerta economica.

Modalità confezionamento del plico (Parte prima, Capo 1)

